



che hanno concordato il seguente contratto collettivo decentrato che garantisce in caso di sciopero la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali all'interno dell'Ateneo.

### **ART. 1 – Servizi pubblici essenziali comparto Università**

In ottemperanza alla Legge 12/6/1990 n. 146 – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati – così come modificata dalla Legge 11/4/2000 n. 83 – Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali –, a quanto previsto dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del comparto Università del 22/3/96 che fa parte integrante del CCNL 21/5/96, nonché dalla preintesa tra ARAN e OO.SS. sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Comparto Università del 26/7/2001, sono individuati, come servizi pubblici essenziali dell'Università, in occasione di scioperi del personale tecnico amministrativo, le attività di seguito elencate:

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni ed indennità con funzioni di sostentamento.

### **ART. 2 – Contingenti**

Per ogni specifica attività per la quale devono essere garantiti i servizi essenziali, viene individuato un contingente di lavoratori.

In caso di scioperi prolungati o ripetuti l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero, ove possibile, avviene secondo principi di rotazione.

Il personale in sciopero non esonerato dallo stesso per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali non può essere sostituito da temporanee assegnazioni di personale esterno, ivi compresi obiettori di coscienza e personale part-time.

Le procedure di esonero dallo sciopero per garantire i servizi essenziali, non verranno esperite nel caso di sciopero ad ore, bensì solamente in caso di sciopero di durata di intera giornata o superiore.

### **ART. 3 – Istruzione universitaria –**

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento di:

a) esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria e precisamente di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale.

b) procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore ad un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione

c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l'autocertificazione

Contingenti: Ripartizione Studenti – n. 1 addetto per raggruppamento di segreterie – tot. 2  
Ripartizione Formazione pre-post laurea – n. 1 addetto per ufficio – tot. 3  
Ripartizione Personale docente – n. 1 addetto per ufficio – tot. 2  
Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo – n. 1 addetto  
Facoltà di Musicologia - Cremona – n. 1 addetto  
Portineria centrale – n. 1 addetto  
Ufficio Protocollo – n. 1 addetto

#### **ART. 4 – Assistenza sanitaria**

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare:

a) assistenza sanitaria d'urgenza e ordinaria

b) supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio

Contingenti: - personale convenzionato in base a quanto stabilito dalle Aziende ospedaliere convenzionate.

Dipartimento Patologia umana ed eredit.– n.1 addetto–area tecnico-  
Scientifica (servizio biopsie  
ed esami istologici se  
convenzionato o in regime di  
conto terzi con enti o privati)

#### **ART. 5 – Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante**

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini della:

a) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse

b) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato

c) cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche

Contingenti: Dipartimento Biologia animale – n. 2 addetti – area tecnico-scientifica  
Dipartimento Medicina interna – n. 1 addetto – area tecnico scientifica  
Dipartimento di Medicina sperimentale – n. 1 addetto area tecnico scientifica  
per sezione interessata – tot. 2  
Dipartimento Scienze fisiologiche – n. 1 addetto area tecnico scientifica per  
sezione interessata – tot. 2  
Dipartimento di Ecologia del territorio – n. 1 addetto orto Botanico qualora  
lo sciopero si prolunghi per oltre  
una giornata  
Centro Grandi Strumenti – n. 1 addetto  
Dipartimento di Farmacologia applicata e sperimentale – n. 1 addetto area  
Tecnico  
Scientifica)

#### **Art. 6 – Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio**

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di:

a) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi

b) attività previste nei piani di protezione civile

c) attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica

Contingenti: Laboratorio Energia nucleare applicata – n. 2 addetti –area tecnico scientifica  
Divisione Igiene e sicurezza – n. 1 addetto – area tecnico scientifica  
Dipartimento di Medicina legale e sanità pubblica – n. 1 addetto (per servizio di obitorio)

#### **ART. 7 – Distribuzione di energia, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici**

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento delle attività connesse alla funzionalità degli impianti tecnologici

Contingenti: Divisione Edilizia – n. 1 addetto – area tecnico scientifica  
Centro di Calcolo – n. 1 addetto – area elaborazione dati

In ogni caso il personale coinvolto nei Regolamenti di reperibilità e pronto intervento dell'Ateneo e del Laboratorio di Energia nucleare applicata dovrà assicurare la reperibilità ed il pronto intervento anche in caso di sciopero.

### **ART. 8 – Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento**

In caso di sciopero è fatto obbligo di assicurare comunque l'organizzazione dei servizi ai fini di consentire l'espletamento degli adempimenti necessari ad assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni

Contingenti: Ripartizione Trattamento economico – n. 1 addetto per Ufficio interessato – tot. 3 - solamente nel caso in cui lo sciopero si protragga per un periodo di tempo tale da non permettere l'erogazione degli emolumenti, o si tratti dell'ultimo giorno utile per l'inserimento dei dati nel programma.

### **Art. 9 – Personale di custodia**

Tale personale, in applicazione del disciplinare, se aderisce allo sciopero dovrà assicurare i servizi minimi (apertura e chiusura dello stabile, sorveglianza impianti erogatori e infissi) attraverso altro familiare.

### **Art. 10 – Concorsi ed elezioni**

Rimane comunque l'obbligo di assicurare l'espletamento:

a) delle prove concorsuali per le quali siano già state inviate ai candidati o pubblicate o già inviate per la pubblicazione le convocazioni dei candidati all'atto della comunicazione dello sciopero all'Amministrazione;

Contingenti: - addetti nominati componenti e segretari della commissione giudicatrice,  
addetti nominati sorveglianti  
Personale ausiliario- n. 1 addetto per sede di concorso  
Personale amministrativo – n. 1 addetto della Ripartizione interessata

b) delle elezioni accademiche già indette e organizzate e non rinviabili, con particolare riferimento a quelle che coinvolgano l'elezione di rappresentanti degli studenti, del personale tecnico amministrativo o del personale docente e quelle indette a livello nazionale

Contingenti: - addetti nominati componenti dei seggi elettorali

- Personale ausiliario- n. 1 addetto per sede di seggio

- Personale amministrativo – n. 1 addetto della Ripartizione Affari generali  
- n. 1 addetto della Ripartizione Personale docente qualora si tratti di elezioni per le commissioni di valutazione comparativa del personale docente

### **Art. 11 – Preavviso dello sciopero –**

Nel caso di proclamazione di scioperi relativi a vertenze con la singola Amministrazione Universitaria di Pavia, le strutture e le rappresentanze sindacali sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a dieci giorni, specificandone la durata.

Tale disposizione non si applica nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza di lavoratori.

### **Art. 12 – Pubblicità dello sciopero –**

Ai fini dell'informazione all'utenza, la comunicazione circa i tempi e le modalità dello sciopero, nonché l'eventuale revoca, verrà pubblicata sull'home page dell'Ateneo.

### **Art. 13 – Individuazione del personale esonerato**

Almeno sei giorni prima dell'inizio dello sciopero i responsabili delle strutture che erogano servizi essenziali comunicano, anche telefonicamente, all'Ufficio Formazione e relazioni sindacali, i nominativi del personale esonerato dallo stesso, utilizzando se possibile principi di rotazione.

Almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero l'Ufficio suddetto provvede ad informare i dipendenti esonerati, che, entro 24 ore dalla ricezione della nota, possono manifestare la volontà di aderire allo sciopero. In tal caso, se possibile, vengono sostituiti. Contestualmente l'Ufficio trasmette l'elenco del personale esonerato alle Organizzazioni sindacali.

### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Restano valide tutte le norme e disposizioni legislative in materia non riportate esplicitamente in questo accordo.

Eventuali modifiche, integrazioni o cancellazioni a questo accordo sono oggetto di ulteriore contrattazione.